Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 agosto 1982, n. **527.**

Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di « agro di ... » seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume e che contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente nell'agro di vino e negli altri agri da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume.

La denominazione « aceto » o « aceto di vino », come definito dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere accompagnata dalla denominazione « agro di vino ». E' fatto obbligo per l'agro di vino l'uso congiunto del termine « aceto ».

Art. 2.

E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio agri:

a) non rispondenti alla definizione di cui all'articolo 1;

b) che, all'esame organolettico e chimico, risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo;

c) che contengono aggiunte di alcole etilico, di acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali. E', pertanto, abrogato il secondo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

d) ottenuti a partire da diverse materie prime o dal taglio di agri di natura diversa.

E' altresì vietato detenere agri derivanti da materie prime diverse dal vino negli stabilimenti di produzione o di confezionamento di agri di vino e in locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità potranno essere consentite deroghe al divieto di cui al comma precedente ove si accerti la esistenza delle condizioni idonee ad evitare le frodi.

La detenzione di agri di cui al primo comma, lettera *b*), è consentita a condizione che i prodotti stessi vengano denunciati, a mezzo telegramma, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, e siano individuati mediante apposito cartello.

Art. 3.

Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli agri destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, ermeticamente chiuse, munite di contrassegno statale di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Su tali chiusure o sigilli deve sempre figurare una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente.

Sui recipienti devono, in lingua italiana ed in caratteri ben leggibili ed indelebili, essere riportati, con etichetta o, in mancanza dell'etichetta, sullo stesso recipiente:

a) la natura merceologica del prodotto;

b) l'indicazione dell'acidità totale espressa in grammi di acido acetico per 100 millilitri di prodotto; sul valore dichiarato è ammessa solo una tolleranza del 2,5 per cento;

c) il contenuto minimo garantito del recipiente;

d) il nome, la ditta o la ragione sociale dell'imbottigliatore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;

e) gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui al successivo articolo, se trattasi di prodotti imbottigliati in Italia.

Le indicazioni di cui al precedente comma possono essere fornite anche in più lingue, a condizione che i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana siano uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.

Le denominazioni straniere possono essere adottate purchè alla dicitura straniera segua una corrispondente denominazione in lingua italiana.

Art. 4.

Salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, la produzione di agri a scopo di vendita o di utilizzazione industriale è sottoposta ad autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la rilascia sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ad analoga autorizzazione è soggetto l'esercizio dell'imbottigliamento da parte dei produttori di agri in stabilimento diverso da quello di produzione.

Le autorizzazioni vengono rilasciate per ogni singolo stabilimento di produzione o di confezionamento.

Art. 5.

Il trasporto degli agri è soggetto ad un apposito documento di accompagnamento, sul quale devono essere riportate le indicazioni previste per i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il documento di accompagnamento di cui al precedente comma non è obbligatorio per la circolazione di qualsiasi quantitativo di agro contenuto in recipienti aventi un volume nominale non superiore a 5 litri, confezionati e sigillati a norma dell'articolo 3.

Negli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento degli agri deve tenersi un registro aggiornato di carico e scarico, con fogli progressivamente numerati, sul quale devono essere annotati, di volta in volta:

a) la data dell'operazione;

b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime, con la specificazione della singola natura delle materie prime;

c) il prodotto ottenuto adottando le denominazioni di cui all'articolo 1;

d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;

e) lo scarico e la trasformazione del prodotto.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità per l'emissione dei documenti di accompagnamento, per la tenuta dei registri di carico e scarico, per il controllo dell'uso di dette documentazioni.

Art. 6.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e della sanità, si provvederà ad indicare:

a) le caratteristiche di purezza dell'alcole etilico di origine agricola e delle diluizioni acquose destinate alla produzione di agro di alcole;

b) i fermentati alcolici di origine agricola che potranno essere impiegati per la produzione di agri ed eventualmente le loro caratteristiche di composizione;

c) eventuali diverse caratteristiche, oltre quelle indicate con il precedente articolo 1, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie;

d) le pratiche ed i trattamenti tecnologici consentiti per la preparazione e la buona conservazione degli agri;

e) qualora si renda necessario, le precauzioni e le limitazioni ivi compresa l'eventuale determinazione di sostanze denaturanti o di rivelatori e le relative modalità di impiego, idonee ad evitare possibili forme di frode, restando in ogni caso proibita ogni pratica di colorazione;

f) eventuali deroghe all'acidità totale minima del 6 per cento prevista dall'articolo 1, in relazione alla composizione di particolari fermentati alcolici ed alla natura delle rispettive materie prime. Tale deroga non è applicabile all'agro di vino.

Art. 7.

I prezzi, le caratteristiche tipografiche, il sistema di distribuzione, di gestione e di controllo dei contrassegni statali di garanzia di cui all'articolo 3 e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze.

Tali contrassegni sono distribuiti dalle regioni tramite i propri uffici provinciali.

I proventi derivanti dalla vendita dei contrassegni debbono affluire alle tesorerie provinciali con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

Fino a quando gli uffici di cui al secondo comma non provvederanno alla distribuzione dei contrassegni statali di garanzia, i recipienti contenenti gli agri devono avere una chiusura congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

La spesa per i contrassegni statali per gli agri, ivi compresa quella per la loro distribuzione, sarà posta a carico dell'apposito capitolo n. 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1982 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, previa modifica della denominazione del capitolo stesso.

Art. 8.

Gli esercenti gli opifici di imbottigliamento degli agri sono tenuti ad utilizzare un apposito registro di carico e scarico dei contrassegni statali di garanzia in conformità e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773.

Art. 9.

Sull'alcole impiegato nella preparazione degli agri di cui alla presente legge si riscuotono l'imposta di fabbricazione e il diritto erariale normale, se dovuto.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite aliquote ridotte per l'imposta di fabbricazione, allo scopo di realizzare l'equilibrio fra il costo di produzione degli altri agri e quello di alcole.

Sull'agro di alcole importato in natura o contenuto nei prodotti importati in quantità tale da conferire loro una acidità acetica superiore al 2 per cento in volume, grava l'imposta di cui ai commi precedenti, commisurata al quantitativo di alcole necessario a produrre l'acido acetico presente nel prodotto importato sulla base dell'equivalenza di litri 1,05 di alcole etilico anidro per ogni litro di acido acetico. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, verranno stabilite le modalità di applicazione del disposto di cui al presente comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo cesseranno di avere vigore allorchè sarà esteso al vino destinato alla produzione dell'agro di vino lo stesso aiuto comunitario previsto per il vino destinato alla distillazione.

Art. 10.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente articolo 2 è punito con l'ammenda da L. 150.000 a L. 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a L. 500.000.

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Art. 12.

Per quanto non è espressamente stabilito dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'aceto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni.

Resta salva l'applicazione all'agro di vino delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di quelle emanate per la loro esecuzione, purché compatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di entrata in vigore è consentito un periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione alle norme stabilite dalla presente legge; anche dopo tale periodo è consentito utilizzare le etichette conformi alle precedenti norme, purché recanti in sovraimpressione la dicitura « agro di ... ».

Il prodotto confezionato secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere commercializzato al dettaglio sino ad esaurimento delle scorte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — DARIDA — ROGNONI — FORMICA — ANDREATTA — MARCORA — CAPRIA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 15 luglio 1982.

Autorizzazione all'ospedale Martini di Torino ad espletare le attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente dell'ospedale Martini di Torino in data 18 agosto 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 30 ottobre 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 aprile 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Martini di Torino è autorizzato alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'ospedale stesso dai seguenti sanitari:

Anselmetti prof. Gianfranco, primario chirurgo;
Gatti prof. Giorgio, aiuto chirurgo;
Grassano dott. Giuseppe, aiuto chirurgo;
Balbo dott. Vittoriano, assistente chirurgo;
Ferrero dott. Dario, assistente chirurgo;
Talenti dott. Augusto, assistente chirurgo;
Ghisotti dott. Enrico, assistente chirurgo.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della U.S.L. 1-23 di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3905)

DECRETO 19 luglio 1982.

Disposizioni integrative, modificative e attuative del decreto ministeriale 26 giugno 1981, sulla produzione di preparati galenici officinali per uso umano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio successivo, con cui sono state emanate disposizioni sulla produzione di preparati galenici officinali per uso umano ed è stato, fra l'altro, stabilito, in apposito allegato, l'elenco-indice dei preparati galenici costituenti il « formulario nazionale », producibili dalle aziende autorizzate alla produzione galenica ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti, in particolare, il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del citato decreto, che prevedono, rispettivamente, l'approvazione di un elenco di preparazioni di derivazione magistrale e di uso consolidato che possono essere prodotte dalle imprese di cui allo art. 1 del decreto medesimo, nei limiti previsti dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, e l'approvazione di un elenco di sostanze descritte nella Farmacopea ufficiale che possono essere ripartite in contenitori idonei e pronti all'uso dalle imprese indicate nello stesso secondo comma del predetto art. 5;

Considerato che la commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, nella sessione del 22 giugno 1982, ha, fra l'altro, approvato gli elenchi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981 e alcune variazioni e rettifiche allo stesso elenco-indice del « formulario nazionale », esprimendo, inoltre, parere favorevole a che, limitatamente ai liquidi perfusionali, anticoagulanti, tampone e per dialisi, venga concessa alle imprese autorizzate la facoltà di produrre come galenici officinali preparazioni non comprese nel più volte citato elenco-indice;

Ritenuto di dover dare attuazione alle richiamate deliberazioni della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Ritenuto opportuno, altresì, prorogare i termini di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, al fine di assicurare, nell'interesse della salute pubblica, che non vi siano interruzioni nella disponibilità di preparazioni di primaria importanza, e al fine di consentire alle imprese produttrici di galenici officinali di programmare la propria attività anche sulla base delle più recenti valutazioni della commissione citata;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, primo e terzo comma, del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981, l'elenco delle preparazioni tradizionali di derivazione magistrale e di uso consolidato, di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Alle preparazioni indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto citato, limitatamente ai commi primo, terzo, quarto, lettere *a*), *b*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*), quinto, sesto e settimo.

Art. 2.

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, secondo comma, del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981, l'allegato elenco delle sostanze descritte nella Farmacopea ufficiale che le imprese di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, nonché le imprese autorizzate a produrre prodotti chimici da usare in medicina, ai sensi dell'art. 144 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, possono ripartire in contenitori idonei e pronti all'uso (allegato *B*).

La ripartizione di cui all'articolo precedente può essere effettuata dalle aziende interessate, previa verifica da parte del Ministero della sanità dell'idoneità delle relative officine alle operazioni di cui trattasi. A tal fine le aziende devono inoltrare domanda al Ministero della sanità, che dà il proprio assenso sulla base delle risultanze agli atti o di eventuale nuovo accertamento ispettivo.

Art. 3.

All'elenco-indice del formulario nazionale di cui allo art. 3, primo comma, del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981, sono aggiunte le preparazioni comprese nell'allegato *C* al presente decreto.

Dallo stesso elenco-indice sono eliminate le preparazioni di cui al successivo allegato *D*.

Al medesimo elenco-indice sono, infine, apportate le rettifiche specificate nell'allegato E al presente decreto.

Art. 4.

Dopo l'art. 6 del decreto ministeriale 26 giugno 1981 è aggiunto il seguente art. 6-*bis*:

« Le imprese di cui all'art. 1 che intendono produrre, come galenici officinali, liquidi perfusionali, anticoagulanti, tampone e per dialisi non compresi nell'elenco-indice allegato al presente decreto o in successive modificazioni ed integrazioni, devono inoltrare circostanziata comunicazione al Ministero della sanità, specificando la composizione quali-quantitativa di ciascuna preparazione e le motivazioni in base alle quali la stessa viene proposta.

Le imprese medesime potranno iniziare la produzione, a scopo di vendita, dei preparati di cui al comma precedente dopo che il Ministero della sanità avrà dato il proprio assenso, su parere favorevole della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale.

Ai preparati di cui ai commi precedenti si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 5 e dall'articolo 7 del presente decreto ».

Art. 5.

L'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981 è così modificato:

« Le imprese titolari di officine farmaceutiche autorizzate dal Ministero della sanità alla produzione di

galenici possono produrre soltanto le preparazioni galeniche comprese nell'elenco-indice allegato al presente decreto e nei suoi aggiornamenti, fatto salvo il disposto dei successivi articoli 5, primo e secondo comma, e 6-*bis* ».

Art. 6.

Fatto salvo quanto precisato al comma successivo del presente articolo, i termini previsti dal primo e terzo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale 26 giugno 1981 — rispettivamente, termine iniziale di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli dello stesso decreto, e termine finale per il mantenimento in commercio di preparazioni galeniche prodotte sulla base delle norme vigenti — sono prorogati di sei mesi.

Al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità nell'attività produttiva, le imprese interessate possono inoltrare le comunicazioni previste dall'art. 3, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 26 giugno 1981, anche anteriormente al termine indicato dal primo comma dell'art. 9 dello stesso decreto, come prorogato dal precedente comma del presente articolo. In tal caso, il Ministero della sanità, esperiti con esito favorevole gli accertamenti previsti, rilascerà senza indugio l'assenso di cui all'art. 3, terzo comma, dello stesso decreto 26 giugno 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE PREPARAZIONI TRADIZIONALI DI DERIVAZIONE MAGISTRALE E DI USO CONSOLIDATO CHE LE IMPRESE TITOLARI DI OFFICINE FARMACEUTICHE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI GALENICI POSSANO PRODURRE AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981.

CAPSULE

Olio di ricino - capsule.

COMPRESSE

Carbone composto - compresse (carbone vegetale g 0,30 - magnesia idrata g 0,30 - creta preparata g 0,30).

Cascara 250 mg - compresse rivestite (cascara sagrada polvere mg 250 - eccipienti q.b.).

Esamina citrica 500 mg - compresse (esametilentetramina anidrometilencitrato mg 500 - eccipienti q.b.).

Lassativi vegetali - compresse rivestite (aloe polvere mg 50 - rabarbaro estratto secco mg 50 - eccipienti q.b.).

Lievito di birra - compresse (lievito di birra mg 400 - eccipienti q.b.).

Potassio permanganato 100 mg - compresse uso esterno (potassio permanganato mg 100 - eccipienti q.b.).

Potassio permanganato 250 mg - compresse uso esterno (potassio permanganato mg 250 - eccipienti q.b.).

Sodio bicarbonato 500 mg - compresse (sodio bicarbonato mg 500 - eccipienti q.b.).

GOCCE AURICOLARI E NASALI

Argento proteinato 0,5% p/v (argento proteinato 0,5 g in veicolo acquoso).

Glicerina fenica (fenolo liquido g 1 - glicerina g 99).

Glicerina ittiolata (ammonio solfoittiolato g 10 - glicerina g 90).

Olio gomenolato 1% - 2%.

Rinobalsamiche adulti (mentolo g 0,5 - essenza niaouli g 1,5 - veicolo oleoso q.b. a g 100).

POLVERI

Limonata citro-magnesiaca (acido citrico g 38 - magnesio carbonato g 23 - zucchero g 39 - ess. di limone q.b.).

Liquirizia composta (senna foglie polv. g 18 - liquirizia radice polv. g 23,6 - solfo sublimato g 8 - ess. finocchio g 0,4 - zucchero g 50).

Talco mentolato (mentolo g 1 - talco g 99).

POMATE

Alluminio acetato 4% p/p - crema (alluminio acetato g 4 - eccipienti q.b.).

Amido glicerolato (amido g 10 - glicerolo g 70 - acqua q.b. a g 100).

Canforata - crema (canfora g 10 - eccipienti q.b.).

Canfosalicilica - crema (canfora g 5 - metile salicilato g 5 - eccipienti q.b.).

Jodo-jodurato - unguento (iodio g 2 - potassio ioduro g 10 - eccipienti q.b.).

Ittiolo - unguento (ammonio solfoittiolato g 10 - vaselina g 90).

Linimento saponato con canfora (Balsamo Opodeldock) (canfora g 6,50 - ammoniaca g 3,50 - ess. rosmarino g 3,50 in gel saponoso alcoolico).

Metile salicilato - unguento (metile salicilato g 10 - vaselina g 90).

Oleo calcarea - pomata (alluminio acetato liquido g 1,50 - jodoclorossichinolina g 0,25 - zinco ossido g 1,50 - paraminobenzoato di etile g 1 - linimento oleo calcareo g 15 - mentolo g 0,001 - eccipienti q.b.).

Pasta di Lassar (zinco ossido g 25 - acido salicilico g 2 - amido g 25 - vaselina q.b. a g 100).

Pasta molle di Unna (zinco ossido g 10 - glicero-gelatina q.b. a g 100).

Pasta di zinco all'acqua (estemporanea) (zinco ossido g 25 - talco g 25 - veicolo idroglicerico q.b. a g 100).

Salicilico - unguento 2% (acido salicilico g 2 - vaselina q.b.).

Salicilico - unguento 5% (acido salicilico g 5 - vaselina q.b.).

Salicilico - unguento 10% (acido salicilico g 10 - vaselina q.b.).

Solfo alcalino - unguento (solfo precipitato g 17 - potassio carbonato g 8 - vaselina q.b. a g 100).

Solfo salicilico - unguento (solfo precipitato g 16 - acido salicilico g 4 - paraffina liquida g 10 - vaselina q.b. a g 100).

Unguento Antiscottature (sol. idrossido di calcio g 25 - olio oliva g 25 - lanolina g 25 - vaselina g 25).

Unguento Balsamico (mentolo - eucaliptolo - canfora in lano-vaselina).

Vaselina borica 3% (acido borico g 3 - vaselina q.b.).

Zinco ossido - unguento (zinco ossido g 10 - eccipienti q.b. a g 100).

SCIROPPI - ELISIR

Camomilla - elisir (estratto idroalcoolico di camomilla 1:10).

Cascara - elisir (estratto acquoso 1:1).

Emulsione lassativa (olio mandorle dolci g 20 - olio oliva g 15 - veicolo emulsionato edulcorato q.b. a g 100).

Rabarbaro - sciroppo (estratto fluido rabarbaro g 5 in veicolo sciropposo aromatizzato).

SOLUZIONI

Acido tricloroacetico 50%.

Acido salicilico 1% in alcool a 70° (acido salicilico g 1 - alcool q.b.).

Acqua borica 3%.

Acqua di calce.

Alluminio acetato liquido.

Alluminio acetato basico soluzione.

Bagno oculare (zinco solfato g 0,05 - acido borico g 1 - sodio borato g 0,35 - acqua distillata sterile q.b. a g 100).

Blu di metilene 1% (blu di metilene g 1 in soluzione acquosa).

Canfora soluzione alcoolica 10% (canfora g 10 in soluzione idroalcoolica).

Collodio all'acido salicilico (acido salicilico g 15 - olio di ricino g 1,4 - collodio al 4% g 56 - alcool g 12 - etere g 15,6).

Cristal violetto 1% (cristal violetto g 1 in soluzione acquosa).

Fucsina fenica 0,3% (acido borico g 1 - fenolo g 4 - fucsina basica 0,3 - resorcina g 10 in soluzione idroalcoolica).

Gengivario (tintura di mirra g 10 - tintura di ratania g 10).

Inalazioni balsamiche (timolo g 1 - mentolo g 1 - eucaliptolo g 4 - ess. trementina g 94).

Iodio soluzione glicerica (glicerina - soluzione alcoolica di iodio 1:1).

Iodio soluzione alcoolica I (iodio 7% - potassio ioduro 5%) (iodio g 7 - potassio ioduro g 5 in soluzione idroalcoolica).

Iodio soluzione alcoolica II (iodio 2% - potassio ioduro 2,5%) (iodio g 2 - potassio ioduro g 2,5 in soluzione idroalcoolica).

Miele rosato.

Olio canforato.

Piombo acetato basico - soluzione.

Zinco cuprica - soluzione (acqua di Dalibour forte) (rame solfato g 1 - zinco solfato g 3,5 - canfora g 0,1 - zafferano tintura g 0,1 in soluzione acquosa).

SUPPOSITORI

Glicerolo microclismi (glicerolo g 2,25 - eccipienti q.b. a ml 3).

Glicerolo, camomilla e malva microclismi g 3 (glicerolo g 2,25 - amido frumento g 0,02 - camomilla estratto fluido g 0,10 - malva estratto fluido g 0,10 - acqua q.b.).

Glicerolo, camomilla e malva microclismi g 6 (glicerolo g 4,5 - amido frumento g 0,04 - camomilla estratto fluido g 0,20 - malva estratto fluido g 0,20 - acqua q.b.).

Glicerolo, camomilla e malva microclismi g 9 (glicerolo g 6,75 - amido frumento g 0,06 - camomilla estratto fluido g 0,30 - malva estratto fluido g 0,30 - acqua q.b.).

Glicerolo 750 mg - supposte (glicerolo mg 750 - eccipienti q.b.).

Glicerolo 1500 mg - supposte (glicerolo mg 1500 - eccipienti q.b.).

Glicerolo 2500 mg - supposte (glicerolo mg 2500 - eccipienti q.b.).

Glicerolo - supposte elastiche g 1, g 2, g 4 (gelatina g 14 - glicerolo g 70 - acqua q.b. a g 100).

Supposte antiemorroidali (ammonio solfoittiolato g 0,075 - zinco ossido g 0,12 - bismuto gallato basico g 0,075 - belladonna estratto molle idroalcoolico g 0,015 - p-aminobenzoato di etile g 0,045 - eccipienti q.b.).

Ittiolo - ovuli (ammonio solfoittiolato g 10 - gelatina g 16 - glicerolo g 58 - acqua g 16).

VARIE

Matita al nitrato d'argento (argento nitrato 50% - potassio nitrato 50%).

Matita emostatica.

Cotone emostatico.

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOSTANZE DESCRITTE NELLA FARMACOPEA UFFICIALE CHE POSSONO ESSERE RIPARTITE IN CONTENITORI IDONEI E PRONTI ALL'USO DALLE IMPRESE TITOLARI DI OFFICINE FARMACEUTICHE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI GALENICI E DA QUELLE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DA USARE IN MEDICINA AI SENSI DELL'ART. 144 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE (SECONDO COMMA DELL'ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981).

Acido borico.
Acqua depurata.
Acqua di calce.
Alluminio acetato liquido.
Alluminio acetato basico soluzione.
Amido.
Ammoniaca.
Bario solfato.
Borace.
Cloramina.
Etile cloruro.
Formaldeide soluzione acquosa.
Glicerina.
Glicerolo.
Lanolina.
Magnesio solfato.
Mannitolo.
Olio di fegato di merluzzo.
Olio di mandorle dolci.
Olio di ricino.
Paraffina liquida.
Paraffina solida.
Perossido di idrogeno soluzione (30 per cento).
Perossido di idrogeno soluzione (27 per cento).
Perossido di idrogeno soluzione diluita (3 per cento).
Piombo acetato basico soluzione (F.U.VII).
Potassio tartrato acido.
Sodio bicarbonato.
Sodio solfato anidro.
Sodio solfato decaidrato.
Talco.

ALLEGATO *C*

PREPARAZIONI AGGIUNTE ALL'ELENCO-INDICE DEL FORMULARIO NAZIONALE, ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981.

COMPRESSE

Potassio ioduro 130 mg - compresse . . . . n. 20
Potassio iodato 170 mg - compresse . . . . » 20

GOCCE ORALI

Potassio ioduro 50% . . . . ml 20

PREPARAZIONI PER USO PARENTERALE

Soluzioni iniettabili.

Acqua per preparazioni iniettabili 500 ml . . . n. 1
Acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml . . . » 1
Atropina solfato 1 mg/1 ml . . . . » 5
Dopamina 10 mg/2 ml . . . . » 2
Dopamina 50 mg/10 ml . . . . » 1
Eserina salicilato 1 mg/1 ml . . . . . . » 5
Isoprenalina cloridrato 0,2 mg/1 ml . . . . » 3
Noradrenalina tartrato 2 mg/1 ml . . . . . » 5
Sodio cloruro 18 mg/2 ml . . . . » 1
Sodio cloruro 90 mg/10 ml . . . . » 1
Sodio nitroprussiato 100 mg/5 ml » 1

Liquidi perfusionali, anticoagulanti, tampone, per dialisi.

Glucosio 20% p/v ml 50-100-250-500-1000.
Glucosio 33% p/v ml 5-10.

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 2,5% ml 1000-2000-5000-10000.

Sodio cloruro g 5,58
Calcio cloruro biidrato g 0,25
Magnesio cloruro esaidrato g 0,15
Sodio acetato triidrato g 5,37
(o Sodio lattato, da acido lattico e sodio idrossido g 4,43)
Glucosio monoidrato g 27,5
(o Fruttosio g 25,0)
Acqua per p.i. q.b. a ml 1000

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 2,5% e potassio ml 1000-2000-5000-10000.

Sodio cloruro g 5,58
Calcio cloruro biidrato g 0,25
Magnesio cloruro esaidrato g 0,15
Sodio acetato triidrato g 5,37
(o Sodio lattato, da acido lattico e sodio idrossido g 4,43)
Potassio cloruro da g 0,08 a g 0,30
Glucosio monoidrato g 27,5
(o Fruttosio g 25,0)
Acqua per p.i. q.b. a ml 1000

Soluzione per dialisi peritoneale con glucosio 4,5% e potassio ml 1000-2000-5000-10000.

Sodio cloruro g 5,58
Calcio cloruro biidrato g 0,25
Magnesio cloruro esaidrato g 0,15
Sodio acetato triidrato g 5,37
(o Sodio lattato, da acido lattico e sodio idrossido g 4,43)
Potassio cloruro da g 0,08 a g 0,30
Glucosio monoidrato g 49,5
(o Fruttosio g 45,0)
Acqua per p.i. q.b. a ml 1000

Soluzioni concentrate per emodialisi (composizione dopo diluizione).

Sodio da 130 a 140 mmol/l
Potassio da 0 a 3,0 mmol/l
Calcio da 1,0 a 2,0 mmol/l
Magnesio da 0,25 a 1,0 mmol/l
Acetato o lattato (espressi in equivalenti di bicarbonato) da 32 a 40 mmol/l
Cloruri da 95 a 110 mmol/l

Soluzioni da diluire.

Calcio e magnesio cloruro 10 ml mEq/fiala: $Ca^{++}4$; $Mg^{++}6$; $Cl^{-}10$ . . . . . n. 5
Potassio cloruro 30 mEq/10 ml . » 5
Potassio fosfato 20 mEq/10 ml . . . . » 5
Potassio lattato 20 mEq/10 ml . . . . » 5
Sodio bicarbonato 10 mEq/10 ml . . . » 5
Sodio cloruro 20 mEq/10 ml . . . . . » 1
Sodio lattato 20 mEq/10 ml . . . . . » 5
Sodio e potassio bicarbonato 20 ml mEq/20 ml: $Na^{+}19,3$; $K^{+}0,7$; $HCO_3^{-}20$ . . . . » 4
Soluzione polisalinica concentrata 10 ml mEq/10 ml: $Na^{+}30,0$; $Cl^{-}20,0$; ione lattato 5,0; ione acetato 5,0 . . » 5
Soluzione polisalinica concentrata con potassio 10 ml mEq/10 ml: $Na^{+}27,5$; $K^{+}10,0$; $Cl^{-}22,5$; ione lattato 10,0; ione fosfato 5,0 . . . » 5
Soluzione polisalinica concentrata con potassio 20 ml mEq/20 ml: $Na^{+}72,5$; $K^{+}2,5$; $Cl^{-}50,0$; ione lattato 20,0; ione fosfato 5,0 . . . . » 4

ALLEGATO *D*

PREPARAZIONI ELIMINATE DALL'ELENCO-INDICE DEL FORMULARIO NAZIONALE ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981.

COMPRESSE

Cascara 250 mg - compresse rivestite.
Esamina citrica 500 mg - compresse.
Potassio permanganato 100 mg - compresse.
Potassio permanganato 250 mg - compresse.
Sodio bicarbonato 500 mg - compresse.

GOCCE AURICOLARI E NASALI

Argento proteinato 2 % p/v.
Argento proteinato 0,5 % p/v.

POMATE

Alluminio acetato 4 % p/p crema.
Amido glicerolato (amido 10 % p/p e glicerina 70 % p/p).
Canfosalicilica crema (canfora 5 % p/p e metile salicilato 5 % p/p).
Pasta di Lassar (zinco ossido 25 % p/p e acido salicilico 2 % p/p).
Pasta molle di Unna 10 % p/p (zinco ossido).
Pasta di zinco all'acqua (zinco ossido 25 % p/p).
Solfo alcalino unguento (solfo precipitato 17 % p/p e potassio carbonato 8 % p/p).
Solfo salicilico unguento (solfo precipitato 16 % p/p e acido salicilico 4 % p/p).
Zinco ossido unguento 10 % p/p.

PREPARAZIONI PER USO PARENTERALE.

Soluzioni iniettabili

Potassio cloruro 1500 mg/10 ml.
Sodio bicarbonato 840 mg/10 ml.
Sodio cloruro 1170 mg/10 ml.
Sodio lattato 2,24 g/10 ml.

SCIROPPI ELISIR

Cascara elisir (estratto acquoso 1:1).

SOLUZIONI

Acido salicilico 1 % p/v in alcool a 70°.
Blu di metilene 1 % p/v.
Canfora soluzione alcoolica 10 % p/v.
Cristal violetto 1 % p/v.
Fucsina fenicata 0,3 % p/v.
Iodio soluzione glicerica (glicerina - Soluzione alcoolica di iodio 1:1).
Iodio soluzione alcoolica I (iodio 7 % p/v e potassio ioduro 5 % p/v).
Iodio soluzione alcoolica II (iodio 2 % p/v e potassio ioduro 2,5 % p/v).
Zinco-cuprica soluzione (acqua di Dalibour forte - zinco solfato 3,5 % p/v e rame solfato 1 % p/v).

SUPPOSITORI E SUCCEDANEI.

Glicerolo 2,25 g/3 ml - Microclismi.
Glicerolo 750 mg - Supposte.
Glicerolo 1500 mg - Supposte.
Glicerolo 2500 mg - Supposte.

ALLEGATO *E*

RETTIFICHE DELL'ELENCO-INDICE DEL FORMULARIO NAZIONALE ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981.

Pag. 8:

in luogo di: « Acido acetilsalicilico 100 mg - Compresse oro-solubili » leggasi: « Acido acetilsalicilico 100 mg - Compresse ».

Pag. 9:

in luogo di: « Etambutolo 200 mg ... » leggasi: « Etambutolo cloridrato 200 mg ... ».
in luogo di: « Etambutolo 400 mg ... » leggasi: « Etambutolo cloridrato 400 mg ... ».
in luogo di: « Nitroglicerina 0,5 mg - Compresse » leggasi: « Nitroglicerina 0,5 mg - Compresse boccali ».
in luogo di « Tioridazina 25 mg ... » leggasi: « Tioridazina cloridrato 25 mg ... ».
in luogo di: « Trifluoperazina 2 mg ... » leggasi: « Trifluoperazina cloridrato 2 mg ... ».

Pag. 10:

in luogo di: « Prometazina cloridrato ... » leggasi: « Prometazina ... ».

Pag. 12:

alla voce Elettrolitica reidratante III, in luogo di: « Sodio acetato triidrato g 8,4 » leggasi: « Sodio acetato triidrato g 6,4 ».

Pag. 16:

in luogo di « Aminofillina 350 mg ... » leggasi: « Aminofillina 300 mg ... ».

(3671)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 agosto 1982.

Piano di riparto, relativo alla campagna 1982-83, delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo, distinte in duroni ed altre ciliege dolci sciroppate ed in amarene sciroppate, usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978 che modifica il regolamento n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo a decorrere dalla campagna 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) n. 2025/82 del Consiglio del 19 luglio 1982 che modifica il regolamento (CEE)

n. 1119/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1618/82 della commissione del 23 giugno 1982, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 2167/82 della commissione, del 4 agosto 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 1618/82 della commissione portante modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione di pere Williams e ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il verbale della riunione 7 luglio 1982, conservato agli atti, connessa all'esigenze di ripartizione, tra aziende interessate alla produzione di ciliege conservate allo sciroppo, statuite dalla regolamentazione comunitaria citata;

Considerato l'aumentato limite dei quantitativi di ciliege conservate allo sciroppo, usufruente dell'aiuto comunitario, che consente di maggiorare le quote di produzione assegnabili a ciascuna impresa, concordate nella riunione di cui al citato verbale 7 luglio 1982, pur rimanendo il riferimento alla produzione globale 1980 di ciascuna azienda;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1982-83 delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, da assegnare alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1980 e a quelle sorte nel 1981, nonché a quelle che iniziano l'attività di produzione nel 1982, così formalizzando anche le decisioni di cui al richiamato verbale 7 luglio 1982;

Considerato, inoltre, che la percentuale applicabile ai fini della determinazione della quota aziendale di produzione è uguale per ogni gruppo di imprese, sia per quelle esistenti nel 1980 sia per quelle sorte nel 1981, diversificandosi le aziende medesime, ai fini della determinazione di detta quota, solo per il riferimento storico della loro produzione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per la campagna 1982-83, per le aziende che operano nel territorio nazionale e già esistenti al 1981:

nel caso di duroni ed altre ciliege dolci conservate allo sciroppo, a q.li 84.290, pari all'80,65% dei quantitativi prodotti nella campagna 1980-81 dalle aziende esistenti nel 1980, e pari sempre all'80,65% dei quantitativi prodotti nella campagna 1981-82 dalle nuove aziende 1981;

nel caso di amarene conservate allo sciroppo, a q.li 39.700, pari al 74,50% dei quantitativi prodotti nella campagna 1980-81 dalle aziende esistenti nel 1980, e pari sempre al 74,50% dei quantitativi prodotti nella campagna 1981-82 dalle nuove aziende 1981.

Per le aziende che iniziano l'attività di fabbricazione nella campagna 1982-83 delle ciliege in causa, l'aiuto alla produzione è limitato a q.li 2.530, di cui q.li 1.892 per i duroni e le altre ciliege dolci e q.li 638 per le amarene, il tutto pari al 2% di q.li 126.520, quantitativo costituente per l'Italia il limite massimo suscettivo di aiuto.

Art. 2.

Per effetto del precedente art. 1 l'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, meglio specificate nel precedente articolo, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione avente causa, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1), parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI CILIEGE CONSERVATE ALLO SCIROPPO, DISTINTE IN DURONI E ALTRE CILIEGE DOLCI SCIROPPATE E IN AMARENE SCIROPPATE, CHE POSSONO USUFRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO, ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1982-83 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI (CEE) CITATI NELLE PREMESSE DEL PRESENTE DECRETO.

	Duroni e altre ciliege dolci sciroppate q.li	Amarene sciroppate q.li
Aziende di trasformazione già esistenti nel 1980:		
1) Cirio S.p.a. - S. Giovanni a Teduccio	7.500	—
2) La Doria S.p.a. - Angri (Salerno)	9.600	—
3) Eredi Donato Mancuso - Sarno (Salerno)	8.280	—
4) Spedis S.r.l. - Maddaloni (Caserta)	12.400	6.300
5) The Imperial Fruit Company - Avella (Avellino)	4.390	—
6) Hero S.p.a. - Verona	3.000	2.000
7) Allione industria alimentari - Tarantasca (Cuneo)	—	5.000
8) Cesarin S.p.a. - Padova	14.600	2.000
9) Parma Sole Coop. Cons. Veg. - Parma	4.500	15.500
10) Saclà S.p.a. - Asti	7.050	3.000
11) Saiace S.p.a. - Monselice (Padova)	4.000	—
12) La Cesenate S.p.a. - Cesena	250	550
13) Sato S.r.l. - Trento	5.000	5.000
14) Giuseppe Faiella ind. conser. alimentari Scafati (Salerno)	3.570	—
Aziende di trasformazione sorte nel 1981:		
1) Carmine Padula - Montecorvino Rovella (Salerno)	150	350
Totale	84.290	39.700
Aziende di trasformazione che iniziano l'attività di produzione nel 1982:		
1) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	946	638
2) Salvatore Michele Franzese - Palma Campania (Napoli)	946	—
Totale	1.892	638

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

(3930)

DECRETO 6 agosto 1982.

Piano di riparto, relativo alla campagna 1982-83, delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo a partire dalla campagna 1981/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 2025/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1618/82 della commissione del 23 giugno 1982, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 2167/82 della commissione, del 4 agosto 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 1618/82 della commissione portante modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione di pere Williams e ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il verbale della riunione 7 luglio 1982, conservato agli atti, connessa alle esigenze di ripartizione, tra aziende interessate alla produzione di pere Williams conservate allo sciroppo, statuite dalla regolamentazione comunitaria citata;

Considerato l'aumento limite dei quantitativi di pere Williams conservate allo sciroppo, usufruente dell'aiuto comunitario, che consente di maggiorare le quote di produzione assegnabili a ciascuna impresa, concordate nella riunione di cui al citato verbale 7 luglio 1982, pur rimanendo il riferimento alla produzione globale 1980 di ciascuna azienda;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1982-83 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, da assegnare alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1980 e a quelle sorte nel 1981, nonché a quelle eventuali che iniziano l'attività di produzione nel 1982, così formalizzando anche le decisioni di cui al richiamato verbale 7 luglio 1982;

Considerato, inoltre, che la percentuale applicabile ai fini della determinazione della quota aziendale di produzione è uguale per ogni gruppo di imprese, sia per quelle esistenti nel 1980 sia per quelle sorte nel 1981, diversificandosi le aziende medesime, ai fini della determinazione di detta quota, solo per il riferimento storico della loro produzione;

Considerato, infine, che non sono pervenute domande di aziende che intendano iniziare la produzione di pere Williams conservate allo sciroppo nel 1982;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per la campagna 1982-83, per le aziende che operano nel territorio nazionale e già esistenti al 1981, a 567.320 quintali, pari al 74,16 % dei quantitativi prodotti nella campagna 1980/81 dalle aziende esistenti nel 1980, e pari sempre al 74,16 % dei quantitativi prodotti nella campagna 1981-82 dalle nuove aziende 1981.

Art. 2.

Per effetto del precedente art. 1 l'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, meglio specificate nel precedente articolo, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione avente causa, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1) parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI PERE WILLIAMS CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1982-83 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI (CEE) CITATI NELLA PREMESSA DEL PRESENTE DECRETO.

	Quintali
Aziende di trasformazione già esistenti nel 1980:	
1) Prest S.p.a. - Bologna (a cui si riportano i quantitativi della ditta CAL di Massalombarda)	7.432
2) Massalombarda - Massalombarda	2.500
3) Agria - Frignano (Caserta)	2.500
4) Hero - Verona S.p.a. - Verona	30.711
5) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri	14.261
6) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza)	7.725
7) Parma Sole Coop. Cons. Verg. - Parma (a cui si sommano i quantitativi della Cooperativa Ala Frutta di Alfonsine)	94.295
8) Lockood Italiana S.p.a. - Fidenza (Parma)	13.065
9) Self Soc. Emiliana Lavorazione frutta - Bagnacavallo (Ravenna)	12.981
10) Arrigoni S.p.a. - Cesena	8.341
11) Calpak - Bologna	29.664
12) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	27.215
13) Calpo - Ravenna	75.000
14) Scob - Coop. Ortofr. Begosso - Verona	3.672
15) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	14.753
16) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	12.127
17) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	8.946
18) Covalpa - Mirandola (Modena)	85.231
19) Colombani Lusuco - Bologna	75.050
20) Elvea Ind. Conserv. Aliment. - Angri	2.500
21) Conserve Morley di Morlicchio - Scafati	2.500

	Quintali
22) Galano Conserve - Nocera Inferiore	2.500
23) La Cesenate - Cesena	4.000
24) C.I.A. - Comp. Ind. Alimentari - Nocera Superiore	2.500
25) Concopas - Battipaglia	2.500
26) F.lli Andrea e Giuseppe De Martino - Eboli . . .	2.500
27) Fabbrica Conserve Meranese - Merano . . .	5.334
28) Fruits Orobica S.p.a. - Botricello (Catanzaro) . .	5.334
29) S.A.T.O. Soc. Agr. Trasformaz. Ortofrutt. - Trento	7.000
Aziende di trasformazione sorte nel 1981:	
1) Copar s.r.l. - Ravarino (Modena) . .	5.183
Totale . . .	557.320

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

(3929)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 luglio 1982.

Variazione della misura del contributo diretto obbligatorio dovuto dagli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai veterinari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 6 ottobre 1967, n 949 concernente integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV);

Vista la delibera in data 28 febbraio 1982 adottata dall'assemblea nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari con la quale è stata proposta variazione del contributo diretto obbligatorio dovuto da ciascun iscritto all'ENPAV, a decorrere dal 1° gennaio 1983, da L. 72.000 a lire 105.000 annue per gli iscritti fino al compimento del trentesimo anno di età e da L. 96.000 a L. 140.000 annue per gli iscritti in età superiore al trentesimo anno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età;

Ritenuto che la variazione di tale contributo è in relazione alle risultanze di gestione;

Decreta:

Il contributo diretto, obbligatorio previsto dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949, dovuto da ciascun iscritto all'ENPAV, è elevato a decorrere dal 1° gennaio 1983 a L. 105.000 annue per gli iscritti fino al compimento del trentesimo anno di età e a L. 140.000 per gli iscritti di età superiore ai trenta anni e sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Roma, addì 12 luglio 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3610)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 2037/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1038/82 e (CEE) n. 1040/82 per quanto concerne le modalità di finanziamento delle forniture di latte scremato in polvere e la fornitura di grassi del latte nel quadro dei programmi di aiuto alimentare ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 2038/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 725/79 per quanto riguarda il sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi d'energia.

Regolamento (CEE) n. 2039/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 726/79 per quanto riguarda il sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative.

Regolamento (CEE) n. 2040/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2041/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2042/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2043/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2044/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2045/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2046/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2047/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2048/82 della commissione, del 26 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2049/82 della commissione, del 20 luglio 1982, relativo alle modalità per la determinazione dei prezzi del mercato mondiale nel settore dei piselli, delle fave e delle favette.

Regolamento (CEE) n. 2050/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1982/83.

Regolamento (CEE) n. 2051/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3573/81 per quanto concerne l'esportazione di ceneri e residui di rame e di leghe di rame.

Regolamento (CEE) n. 2052/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 2077/81.

Regolamento (CEE) n. 2053/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2054/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2055/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 2056/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 219 *del* 28 *luglio* 1982.

(204/C)

Regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2058/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2059/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2060/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2061/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2062/82 della commissione, del 27 luglio 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2063/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2064/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2065/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che fissa la produzione effettiva di cotone non sgranato della campagna 1981/1982, nonché la percentuale dell'aiuto che gli Stati membri versano a titolo della campagna 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 2066/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2183/81, recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2067/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2068/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, della categoria di prodotti n. 105 (codice 1050), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2069/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 2070/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2071/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 2072/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la quarantaseiesima gara parziale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 2073/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 2074/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2075/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kw ed inferiore o pari a 75 kw, originari dell'Unione Sovietica, e che termina la procedura nei confronti delle importazioni dei medesimi prodotti, originari della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Cecoslovacchia, della Bulgaria e della Polonia.

Pubblicati nel n. L 220 *del* 29 *luglio* 1982.

(205/C)

Regolamento (CEE) n. 2076/82 della commissione, del 26 luglio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 224 *del* 31 *luglio* 1982.

(206/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

24° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'Interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10/C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numero 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81, n. 223/81, n. 289/81, n. 326/81, n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82 e n. 193/82 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **3299** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963-C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAUER & SOHN » MOD. SAUER 90 JUNIOR
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3300** *progressivo dell'iscrizione eseguità in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAUER & SOHN » MOD. SAUER 90 JUNIOR
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3301** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAUER & SOHN » MOD. SAUER 90 JUNIOR
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3302** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAUER & SOHN » MOD. SAUER 90 JUNIOR
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3303 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. SAUER 90 MAGNUM
Calibro: 9,3 × 64
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3304 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. SAUER 90 MAGNUM
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3305 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. SAUER 90 MAGNUM
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3306 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. SAUER 90 MEDIUM
Calibro: 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3307 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. SAUER 90 MEDIUM
Calibro: 7 × 64
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N 3308 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAUER & SOHN » MOD. SAUER 90 MEDIUM
Calibro: 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3309 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAUER & SOHN » MOD. SAUER 90 MEDIUM
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3310 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAUER & SOHN » MOD. SAUER 90 MEDIUM
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3311 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAUER & SOHN » MOD. 90 STUTZEN
Calibro: 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3312 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SAUER & SOHN » MOD. 90 STUTZEN
Calibro: 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 E DA 4
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3313** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazinoe: « SAUER & SOHN » MOD. SAUER 90 STUNTZEN JUNIOR
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: da **3** e da **4**
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) MONOGRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3314** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MARLIN » MOD. 780
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **7**
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3315** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 65 Military & Police Stainless **H.B.**
Calibro: 357 Magnum
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: MM. 76,2 (3")
Lunghezza dell'arma: MM. 209,6
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **3316** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 547 MILITARY & POLICE
Calibro: MM. 9 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2 (3")
Lunghezza dell'arma: MM. 206,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Note:

La Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, nell'esprimere parere favorevole all'iscrizione dell'arma in catalogo, ha precisato che deve impiegare esclusivamente cartucce in cal. mm. 9 Parabellum con proiettile in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia totale che parziale.

N. 3317 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 547 MILITARY & POLICE
Calibro: MM. 9 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 104,8 (4,1/8")
Lunghezza dell'arma: MM. 231,8
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Note:

La Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, nell'esprimere parere favorevole all'iscrizione dell'arma in catalogo, ha precisato che deve impiegare esclusivamente cartucce in cal. 9 Parabellum con proiettile in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura, sia totale che parziale.

N. 3318 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 581 Distinguished 357 Service Magnum
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 247,7
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3319 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & VESSON » MOD. 586 Distinguished 357 Combat Magnum
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 247,7
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3320 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & VESSON » MOD. 586 Distinguished 357 Combat Magnum
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 292,1
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3321 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 629 Stainless
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 240,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3322 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 629 Stainless
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 212,8 (8,3/8")
Lunghezza dell'arma: MM. 360,2
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3323 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 681 Distinguished 357 Service Magnum
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 247,7
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3324 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 686 Distinguished 357 Combat Magnum
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 247,7
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3325 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 686 Distinguished 357 Combat Magnum
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 292,1
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **3326** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4930/10.C.N./C-82 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ROSSI » MOD. 28
Calibro: 32 LUNGO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50
Lunghezza dell'arma: MM. 160
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE
Presentatore: DR. KRAUS JOSEF KARL
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **3327** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4930/10.C.N./C-82 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « TAURUS » MOD. STANDARD
Calibro: 32 LUNGO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 112
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE
Presentatore: DR. KRAUS JOSEF KARL
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **3328** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4930/10.C.N./C-82 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « WINCHESTER » MOD. 92
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 350
Lunghezza dell'arma: MM. 800
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DR. KRAUS JOSEF KARL
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3329** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3040/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « WALTHER » MOD. HP
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: GALLI AURELIANO TITOLARE DELL'ARMERIA GALLI AURELIANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **3330** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3040/10.C.N./C-80 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « WALTHER » MOD. HP
Calibro: 9 ULTRA (9 × 18)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: GALLI AURELIANO TITOLARE DELL'ARMERIA GALLI AURELIANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3331 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.C.N./C-79 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. FORESTA NERA (SWARZWALD)
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA I.A.B. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3332 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.C.N./C-79 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. FORESTA NERA (SWARZWALD)
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA I.A.B. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3333 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4886/10.C.N./C-82 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « F.V.M. » MOD. OLYMPIC
Calibro: mm. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 180
Lunghezza dell'arma: MM. 330
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VILLA GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA F.LLI VILLA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 3334 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4886/10.C.N./C-82 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « F.V.M. » MOD. MIRAGE
Calibro: mm. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 180
Lunghezza dell'arma: 330
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VILLA GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA F.LLI VILLA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 3335 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4886/10.C.N./C-82 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « F.V.M. » MOD. SPORTING
Calibro: mm. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 358
Lunghezza dell'arma: MM. 825
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VILLA GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA F.LLI VILLA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **3336** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4846/10.C.N./C-82 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « GOTTFRIED JUCH » MOD. **41**
Calibro: 12/12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE SOVRAPPOSTE LISCE E L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: MINI ELISO TITOLARE DELL'ARMERIA MINI ELISO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **3337** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4846/10.C.N./C-82 *in data* 20 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « GOTTFRIED JUCH » MOD. 50
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM/5,6 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE GIUSTAPPOSTE LISCE, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 670
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: MINI ELISO TITOLARE DELL'ARMERIA MINI ELISO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **3338** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN TR 55
Calibro: 32 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8 (2")
Lunghezza dell'arma: MM. 173
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **3339** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN TR 56
Calibro: 32 LUNGO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8 (2")
Lunghezza dell'arma: MM. 173
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **3340** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN TR 57
Calibro: 32 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8 (2")
Lunghezza dell'arma: MM. 183
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3341 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: «ARMI SAN PAOLO» MOD. SAUER & SOHN TR 58
Calibro: 32 LUNGO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8 (2")
Lunghezza dell'arma: MM. 183
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3342 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: «ARMI SAN PAOLO» MOD. SAUER & SOHN TR 59
Calibro: 32 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3343 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: «ARMI SAN PAOLO» MOD. SAUER & SOHN TR 60
Calibro: 32 LUNGO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3344 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: «ARMI SAN PAOLO» MOD. SAUER & SOHN VR 36
Calibro: 32 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2 (3")
Lunghezza dell'arma: MM. 204,6
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3345 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: «ARMI SAN PAOLO» MOD. SAUER & SOHN VR 37
Calibro: 32 LUNGO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2 (3")
Lunghezza dell'arma: MM. 204,6
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3346 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN VR 38
Calibro: 32 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3347 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN VR 39
Calibro: 32 LUNGO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6 (4")
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI SAN PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3348 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4971/10.C.N./C-82 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « RUBIN SCHMIDT » MOD. 1911
Calibro: 7,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 760
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BOSA ANTONIO DETENTORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3349 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.316/10.C.N./C-77 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « BERNARDELLI » MOD. PARABELLUM
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 122
Lunghezza dell'arma: MM. 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA V. BERNARDELLI S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3350 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « CHARTER ARMS » MOD. EXPLORER II
Calibro: 22 LR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 343
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA RENATO GAMBA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3351 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « CHARTER ARMS » MOD. EXPLORER II
Calibro: 22 LR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 254
Lunghezza dell'arma: MM. 445
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA RENATO GAMBA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3352 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « RENATO GAMBA G 83 » MOD. G. 82 SUPER
Calibro: 7,65 (32 ACP)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA RENATO GAMBA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3353 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « MAUSER RENATO GAMBA » MOD. HSC 80 SUPER
Calibro: 9 ULTRA (9 × 18)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 160
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA RENATO GAMBA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3354 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « MAUSER RENATO GAMBA » MOD. HSC 80 SUPER
Calibro: 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 160
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA RENATO GAMBA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3355 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4863/10.C.N./C-82 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. ADAMELLO
Calibro: 6,5 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON R.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3356 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4863/10.C.N./C-82 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. ADAMELLO
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3357 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3145/10.C.N./C-80 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « DIANA » MOD. 75 UTO 1
Calibro: 4,5 MM.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 480
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO TITOLARE DELLA DITTA G. PAGANINI s.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 3358 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3145/10.C.N./C-80 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « DIANA » MOD. 75 KTO 1
Calibro: 4,5 MM.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 480
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO TITOLARE DELLA DITTA G. PAGANINI s.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 3359 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3145/10.C.N./C-80 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BSA » MOD. CFT TARGET RIFLE
Calibro: 7,62 (308 WINCHESTER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 673
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO TITOLARE DELLA DITTA G. PAGANINI s.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3360 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3145/10.C.N./C-80 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BSA » MOD. CF 2
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO TITOLARE DELLA DITTA G. PAGANINI s.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **3361** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.3145/10.C.N./C-80 *in data* 30 *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « BSA » MOD. CF 2
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ROLLE' VINCENZO TITOLARE DELLA DITTA G. PAGANINI s.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

NOTE

Nel n. **965** del catalogo, riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 80 Magnum, cal. 6,5 × 68, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » Mod. Sauer 90 *Magnum, cal.* 6,5 × 68, *con canna di mm.* 660 *e lunghezza totale di mm.* 1180. *Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'*11 *giugno* 1982.

Nel n. **966** del catalogo, riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 80 Magnum, cal. 7 mm. Remington Magnum, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 90 *Magnum, cal.* 7 *mm. Remington Magnum con canna di mm.* 660 *e lunghezza totale di mm.* 1180. *Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'*11 *giugno* 1982.

Nel n. **967** del catalogo, riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 80 Magnum, cal. 8 × 68 S, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 90 *Magnum, cal.* 8 × 68 *S, con canna di mm.* 660 *e lunghezza totale di mm.* 1180. *Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'*11 *giugno* 1982.

Nel n. **968** del catalogo, riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 80 Magnum, cal. 9,3 × 64, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 90 *Magnum, cal.* 9,3 × 64, *con canna di mm.* 660 *e lunghezza totale di mm.* 1180. *Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'*11 *giugno* 1982.

Nel n. **971** del catalogo riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 80 Magnum, cal. 375 H & H Magnum, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 90 *Magnum, cal.* 375 *H & H Magnum, con canna di mm.* 600 *e lunghezza totale* 1130 *mm. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'*11 *giugno* 1982.

Nel n. **978** del catalogo riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 80 Stutzen, cal. 7 × 64, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 90 *Stutzen, calibro* 7 × 64, *con canna di mm.* 510 *e lunghezza totale di mm.* 1040. *Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'*11 *giugno* 1982.

Nel n. **979** del catalogo riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 80 Stutzen, cal. 22 - 250 Remington, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 90 *Stutzen Junior, cal.* 22 - 250 *Remington, con canna mm.* 510 *e lunghezza totale di mm.* 1020. *Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delel armi nella seduta dell'*11 *giugno* 1982.

Nel n. **980** del catalogo riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 80 Stutzen, cal. 30 - 06, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod Sauer 90 *Stutzen, cal.* 30 - 06 *Springfield, con canna di mm.* 510 *e lunghezza totale di mm.* 1040. *Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'*11 *giugno* 1982.

Nel n. **981** del catalogo riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 80 Stutzen, cal. 243 Winchester, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod Sauer 90 *Stutzen Junior, cal.* 243 *Winchester, con canna di mm.* 510 *e lunghezza totale di mm.* 1020. *Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'*11 *giugno* 1982.

Nel n. **982** del catalogo riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 80 Stutzen, cal. 270 Winchester, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 90 *Stutzen, cal.* 270 *Winchester, con canna di mm.* 510 *e lunghezza totale di mm.* 1040. *Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'*11 *giugno* 1982.

Nel n. **983** del catalogo riguardante la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 80 Stutzen, cal. 308 Winchester, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) « Sauer & Sohn » mod. Sauer 90 *Stutzen Junior, cal.* 308 *Winchester, con canna di mm.* 510 *e lunghezza totale di mm.* 1020. *Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'*11 *giugno* 1982.

(3862)

Rifiuto di iscrizione di arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 30 luglio 1982, n. 10.C.N./50.4959-C-82, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica doppia azione « BERNARDELLI » mod. Parabellum, calibro 9 mm. Parabellum (canna mm. 122), prodotta dalla ditta Vincenzo Bernardelli S.p.a., in Gardone Val Trompia (Brescia), via Matteotti n. 127, perché « arma tipo guerra » ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(3863)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Giulia di Giulianova (Teramo) è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceretti e Tanfani con sede e stabilimento in Milano è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Pininfarina con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino) e prolungata al 24 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IM.SI con sede in Genova Pontedecimo è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IM.SI con sede in Genova Pontedecimo è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Carasco con sede in Carasco (Genova) è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Carasco con sede in Carasco (Genova) è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Giulia di Giulianova (Teramo) è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Car-Fiat S.r.l. con sede in Narni Scalo (Terni) è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Car-Fiat S.r.l. con sede in Narni Scalo (Terni) è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia Tecnica Siciliana con sede in Siracusa è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sud Italia Resine, stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro) è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Borletti, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Sedriano, Corbetta, S. Giorgio su Legnano e Canegrate è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Razzoli D.K.F. con sede in Martinsicuro (Teramo) è prolungata al 15 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Razzoli D.K.F. con sede in Martinsicuro (Teramo) è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Getti Speciali di Borgaretto di Beinasco (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuffrida Francesco s.n.c. di Catania è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuffrida Francesco s.n.c. di Catania è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Veronese s.n.c. con sede e stabilimento in Costabissara (Vicenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1980 al 2 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco Manutenzioni, stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro) è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. C.B.I. Italiana, con sede in Roma, stabilimento in Capua (Caserta) è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta s.a.s. Manifattura Canapa con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli) è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SNEG - Società Editrice Giornale Quotidiano «Roma» in liquidazione con sede in Napoli è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General Freni, con stabilimento in Striano (Napoli) è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansafone Elettronica di Pomezia è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Grado Gioacchino fu Andrea con stabilimento in Napoli è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Omega con stabilimento in Napoli è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fepa di Capannori (Lucca) è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fepa di Capannori (Lucca) è prolungata al 3 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Detroit Sem di Monfalcone (Gorizia) è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3926)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso varie Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1982, registro n. 92, foglio n. 237, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di glottologia I della facoltà di lettere e filosofia della Università di Milano con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente al titolare dott. Augusto Ancillotti alla cattedra di glottologia della facoltà medesima dell'Università di Perugia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1982, registro n. 92, foglio n. 238, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 1024, è attribuito, unitamente al titolare dott. Tonio Pollio alla 1ª cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1982, registro n. 91, foglio n. 274, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Francesca Minerva Ilardi alla cattedra di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

(3912)

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 23 giugno 1982, n. 3484/Div. 1, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare donazioni di opere d'arte contemporanea da destinare al centro studi ed archivio della comunicazione visiva - dipartimento d'arte contemporanea della predetta Università, per un valore complessivo di L. 101.300.000.

(3839)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 21 maggio 1982, n. 271, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'istituto di credito di diritto pubblico Monte dei Paschi di Siena la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare alla clinica chirurgica I per l'acquisto di un apparecchio per la diagnosi dei tumori broncopolmonari.

(3840)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Eimu - Esposizione internazionale mobili ufficio » che avrà luogo a Milano dal 17 al 22 settembre 1982.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XX Marmomacchine - Mostra internazionale di marmi, pietre, graniti e loro derivati, di macchine e attrezzature per l'industria marmifera » che avrà luogo a S. Ambrogio Valpolicella (Verona) dal 18 al 26 settembre 1982.

(3915)

Revoca alla società « Silos Rapuzzi S.r.l. », in Cremona, dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

Con decreto 27 luglio 1982 è stata revocata alla società « Silos Rapuzzi S.r.l. », in Cremona, via S. Bernardo, 22, l'autorizzazione ad ivi esercitare l'attività di magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

(3837)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Cerveteri.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Cerveteri (Roma) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 336.707.242 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 356.303.960 iscritto a ruolo a nome delle S.r.l. Residenza Miami e S.r.l. San Nicola Residence.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3832)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoche di ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 18 giugno 1982 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Gineklysma: 12 bustine da g 15, registrata al n. 10190 in data 21 luglio 1947 e 20 luglio 1955 a nome della ditta Colligiani Elio, in Firenze (decreto di revoca n. 6793/R);

2) Tonaton: confetti, registrata al n. 5437 in data 7 novembre 1970 a nome della ditta Luitpold S.r.l. in Roma (decreto di revoca n. 6794/R);

3) Canfodina: flacone da cc. 20 di soluzione gocce, registrata al n. 6618 in data 7 giugno 1952 e 31 ottobre 1966 a nome della ditta Vis farmaceutici S.p.a. in Padova (decreto di revoca n. 6795/R);

4) Neo Balsamina: flacone da g 150 uso orale, registrata al n. 391 in data 11 marzo 1946 e 11 marzo 1964 a nome della ditta Polifarma in Roma (decreto di revoca n. 6796/R);

5) Vagosimpa bis: 30 compresse, registrata al n. 12870 in data 15 aprile 1967 a nome della ditta Farmaceutici Bonelli S.a.s. in Belgioioso (Pavia) (decreto di revoca n. 6797/R);

6) Iniezioni Saltarelli antisciatiche: 6 e 12 fiale per 2 cc., registrata al n. 851 in data 9 settembre 1947 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Saltarelli e De Albertis in Genova e poi ceduta alla ditta Istituto biochimico ligure Ligus in Genova (decreto di revoca n. 6798/R).

(3916)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato « Tepar »

Con decreto ministeriale 19 giugno 1982 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 30 settembre 1976 alla impresa Schering S.p.a. in Milano, del presidio sanitario denominato « Tepar » già registrato al n. 2326.

(3573)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Verano Brianza, S. Rocco al Porto, Roncaro, Grantola e Travedona Monate.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 15 giugno 1982, n. 18063: comune di Verano Brianza (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 gennaio 1979, n. 273, integrata con deliberazione consiliare 29 febbraio 1980, n. 68 e con deliberazione di giunta municipale 27 marzo 1980, n. 79, ratificata con deliberazione consiliare 18 aprile 1980, n. 130 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 13 dicembre 1980, n. 218);

deliberazione 25 maggio 1982, n. 17489: comune di S. Rocco al Porto (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 8 febbraio 1980, n. 12 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 5 dicembre 1980, n. 128 e 18 dicembre 1980, n. 129);

deliberazione 15 giugno 1982, n. 18062: comune di Roncaro (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 22 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 11 febbraio 1981, n. 7 e 26 marzo 1982, n. 9);

deliberazione 25 maggio 1982, n. 17486: comune di Grantola (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 dicembre 1978, n. 45 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 ottobre 1979, n. 17);

deliberazione 8 giugno 1982, n. 17806: comune di Travedona Monate (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 aprile 1979, n. 21 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 26 novembre 1979, n. 81 e 18 novembre 1980, n. 2).

(3574-3788-3886)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Baselga di Pinè, Lavis, Ziano e Tonadico I.

Con deliberazione 28 maggio 1982, n. 5797, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 5791 del comune catastale di Baselga di Pinè dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 11 giugno 1982, n. 6362, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3494/1, 3494/2, 3494/3, 3494/4 in comune catastale di Lavis dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 11 giugno 1982, n. 6363, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 5321/26, 5321/27, 5321/28 in partita tavolare 291, comune catastale di Ziano dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 11 giugno 1982, n. 6364, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2173/2, 2173/3, 2173/4, 2173/5, 2173/6, 2173/7, 2173/8, 2173/9, 2173/10, 2173/11, 2173/15 e 2195/1 in partita tavolare 320, comune catastale di Tonadico I dal demanio al patrimonio provinciale.

(3594-3720)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per esami, a posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato, in data 31 luglio 1982, pubblica il decreto ministeriale 5 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio stesso anno, registro n. 20, foglio n. 66, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 5 giugno 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 12 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato, in data 31 luglio 1982, pubblica il decreto ministeriale 10 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio stesso anno, registro n. 20, foglio n. 65, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a cinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 29 febbraio 1980.

(3945-3946)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 28, IN PONTE S. PIETRO

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di medico aggiunto al servizio di medicina di base

Con deliberazione del comitato di gestione 18 giugno 1982 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 ed 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 2 della legge regionale n. 6/1981, la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di medico aggiunto al servizio di medicina di base nella seguente composizione:

Presidente:

Martilli dott. Adriano, coordinatore amministrativo USSL n. 28.

Componenti:

Biazzo rag. Emanuele, direttore amministrativo USSL n. 28;
Molino dott. Santi, coordinatore sanitario USSL n. 28;
Cappi dott. Enrico, ufficiale sanitario di ruolo;
Fara prof. Gaetano Maria, direttore dell'istituto di igiene della Università di Milano;
Angeli prof. Giovanni, libero docente in patologia speciale medica e metodologia clinica, primario dell'ospedale « Bolognini » di Seriate.

Segretario:

Riboldi dott. Franco, dirigente amministrativo USSL n. 30.

La sede del concorso è stata stabilita presso l'ospedale « Bolognini » di Seriate (Bergamo) e che le prove d'esame non potranno aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itailana.

(3768)

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*
ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S (c. m. 411100822210)